

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "FARMACIA COMUNALE DI S. LUCIA DI PIAVE S.R.L."

ART. 2) SEDE

La società ha sede nel Comune di S. Lucia di Piave (Treviso), all'interno del territorio comunale delimitato quale IIa sede farmaceutica comunale - rurale di nuova istituzione - da parte della Regione del Veneto.

ART. 3) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la gestione diretta della IIa sede farmaceutica di S. Lucia di Piave, ed in particolare:

- preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, specialità, prodotti ed articoli farmaceutici, prodotti ad uso umano e veterinario ed articoli para farmaceutici in genere;
- commercio al minuto in sede fissa di sostanze e prodotti chimici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico-sanitari, di articoli sanitari, di articoli per la puericultura e per l'infanzia, di articoli di profume-

ria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, di apparecchi medicali ed elettromedicali, di apparecchi e protesi ortopedici, di articoli di ottica ed occhiali, di apparecchi acustici, di prodotti per l'enologia, di liquori, spiriti ed essenze, di articoli di abbigliamento per neonati, di calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, di alimenti vitaminici e dietetici per animali, di articoli e prodotti aventi comunque attinenza con quelli specificati;

- vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e di alimenti dietetici;
- produzione e vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici, omeopatici ed erboristici;
- noleggio di apparecchi sanitari in genere;
- effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'utilizzo di apparecchiature.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari, concedere fidejussioni, aval-

li, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 4) DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2057.

ART. 5) DOMICILIAZIONE

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare efficacemente il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

2. Il domicilio dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali; è loro onere comunicare efficacemente il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di EURO 15.000,00 (quindicimila/00).
2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti C.C.
3. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 C.C. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
4. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.
5. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
6. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale

deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Tale diritto non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 C.C.

7. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine

sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

8. I soci possono decidere con la maggioranza di due terzi e salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter C.C. che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto od in parte offerta o riservata nel caso che l'interesse della società lo esiga a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 C.C.

9. Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma 2, C.C., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota non può essere venduta all'incanto.

10. L'Assemblea può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale determinandone i limiti e le modalità di esercizio; si applica l'art. 2481 C.C.

11. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo la riduzione del capitale può essere deliberata dall'organo amministrativo mentre può essere omissa, motivandone le ragioni nel verbale dell'assemblea, il deposito presso la sede sociale della do-

cumentazione prevista dall'art. 2482 bis C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ART. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ART. 8) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

In tal caso l'assemblea deve determinare la misura delle partecipazioni assegnate a fronte del conferimento di ciascun socio, che deve essere trascritta nel libro soci.

2. A determinati soci sono riservati "particolari diritti" meglio specificati nel presente statuto.

3. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al punto 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della quota di partecipazione già spettante al defunto.

4. A titolo di prestazione accessoria il socio privato si impegna:

- a fornire alla società i supporti tecnologici, gestionali ed economici, nonché il proprio know-how, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di potenziamento e valorizzazione della società medesima;

- a rispettare appieno quanto previsto nel Piano Aziendale di Sviluppo, di cui al Bando di gara previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale di S. Lucia di Piave N. 14 del 5 aprile 2007, ed a fare tutto quanto in proprio potere per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

- affinché la società presti il servizio nel rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio ed inerenti allo stesso (sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, ecc.);

- affinché la società si doti di tutto quanto il necessario a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del servizio, dell'immobile utilizzato per l'espletamento e dei relativi impianti, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed apportando eventuali migliorie;

- affinché la società acquisisca tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;

- a ricondurre ed a comprendere la sua attività libero professionale quale prestazione accessoria ai sensi dell'art.2478 C.C.

Nel caso in cui il Partner non sia una persona fisica, egli si impegna a rinvenire persona fisica con mansioni di direttore di farmacia che svolgerà tale prestazione accessoria in sua vece.

ART.9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi desiderato.

2. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti.

3. Nell'ipotesi di trasferimento effettuato senza l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto in nessuna decisione o delibera né degli altri diritti ammini-

strativi compreso quello agli utili, e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

4. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale attraverso la cessione di una parte del capitale detenuto dal Comune, la cessione è libera.

In tal caso, però, la scelta del socio privato verrà effettuata nel rispetto dei principi fondamentali espressi nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 5 aprile 2007, eventuali successive modifiche ed integrazioni e secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza ed adeguatezza, nel rispetto della normativa vigente.

E' pertanto escluso il diritto di prelazione e la manifestazione di gradimento nei trasferimenti che avvengono da parte del Comune a favore di terzi.

5. La cessione delle quote non è consentita da parte del socio privato fino al momento del completamento dell'acquisto dell'intero capitale sociale della società da parte del socio privato stesso.

6. In ogni altro caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione, per atto tra vi-

vi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

7. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi.

Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

8. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto ac-

crescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelatizzato, si rientra nella previsione del primo periodo del punto precedente.

9. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente - che nel caso di società fiduciaria deve considerarsi il fiduciante acquirente - ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

10. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

11. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente ed all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.C. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

12. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può nominare un proprio arbitratore ex art. 1349 C.C. (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione); nel medesimo termine anche il proponente deve essere invitato a procedere alla nomina del proprio arbitratore.

I due arbitratore così nominati a loro volta scelgono un terzo arbitratore, con funzioni di presidente; in caso di mancata nomina dell'arbitratore da parte dei soggetti che vi sono tenuti, la nomi-

na è effettuata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove la società ha la propria sede legale.

13. Il collegio di arbitraggio, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società, come più oltre determinato, alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.

14. La decisione del collegio di arbitraggio circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo ed al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente collegio di arbitraggio), precisandosi che:

- ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo

pari al valore stabilito dal collegio di arbitraggio;

- ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.

15. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione del collegio di arbitraggio, può decidere di revocare la propria proposta.

Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte del collegio di arbitraggio, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

16. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione del collegio di arbitraggio) ai

soci che hanno investito il collegio di arbitraggio della decisione di determinare il prezzo di vendita.

17. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente ed all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.C. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

18. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire il collegio di arbitraggio per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

19. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei punti che precedono, ove applicabili, salvo che in tal caso il prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura del collegio di arbitraggio di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).

20. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente.

Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei

15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

21. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione.

Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

22. Per i casi, diversi da quelli in cui il cedente sia rappresentato dal Comune in esecuzione del Disciplinare di Gara previsto dalla deliberazione del suo Consiglio Comunale n. 14 del 5 aprile 2007 in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza

e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

23. Le spese del collegio di arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

24. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e degli altri soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

25. Nel caso in cui sia stato escluso o rinunciato il diritto di prelazione dagli altri soci, ovvero uno o più di essi non lo esercitino, il trasferi-

mento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione rimasti inoptati è comunque subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società.

26. Le condizioni ed i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento sono i seguenti:

- che gli acquirenti non svolgano direttamente o indirettamente attività di produzione, intermediazione o informazione scientifica di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici o preparazioni OTC;
- che gli acquirenti non svolgano direttamente o indirettamente attività attualmente o potenzialmente in concorrenza con quella della società.

27. Il gradimento potrà essere in ogni caso negato qualora l'acquirente non offra sufficienti garanzie in ordine alla propria capacità finanziaria o commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

28. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'or-

gano amministrativo al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

29. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante ed al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato.

In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

ART. 10) MORTE DI UN SOCIO

In caso di morte del socio privato, i soci superstiti devono decidere se:

- liquidare gli eredi;
- continuare con loro l'attività sociale.

Per la liquidazione del valore della partecipazione si rinvia alle regole dettate per il suo trasferimento inter vivos.

Nell'ipotesi in cui si decida di liquidare la quota il Comune bandisce una nuova procedura di gara analoga a quella prevista dalla deliberazione del suo Consiglio Comunale N. 14 del 5 aprile 2007. Il pagamento del valore della partecipazione agli eredi del socio defunto determinato dalla gara di cui al paragrafo precedente avverrà solo al momento dell'aggiudicazione definitiva della predetta gara.

ART. 11) RECESSO DEL SOCIO

1. Per il recesso del socio si applicano gli artt. 2469, 2473, primo comma, e 2497 quater C.C.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, ovvero entro 30 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

7. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 C.C.

ART. 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- abuso dei diritti previsti dall'art. 2476, primo comma, C.C., tale da recare intralcio all'ordinario svolgersi dell'attività sociale ovvero delle prestazioni accessorie del socio a favore della società;

- impossibilità o riduzione superiore al 20% da parte del socio di prestare l'opera, a qualsiasi titolo, all'interno della società secondo le modalità esistenti o concordate al momento dell'ingresso in società;

- il fallimento del socio.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea all'unanimità, non tenendosi conto della quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

4. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione di cui al punto 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 C.C. per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'art. 2473 bis C.C. non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

5. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

6. La valorizzazione del valore della partecipazione al socio escluso viene calcolata secondo i criteri previsti per il caso di recesso.

TITOLO III - DECISIONE E ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Sono di competenza dei soci:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- d) la nomina degli amministratori e la determinazione dei loro compensi;

- e) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- f) la nomina del soggetto incaricato del controllo contabile;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) le altre decisioni rimesse dal presente statuto alla sua competenza.

ART. 14) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis C.C. e di quanto disposto dal presente statuto.

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni feriali prima del giorno fissato per l'assemblea.
2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta di avere la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica qualora

il socio abbia comunicato un numero di telefax o un indirizzo di posta elettronica).

Nell'avviso può essere prevista una data di seconda convocazione nel caso in cui l'assemblea di prima convocazione vada deserta.

ART. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del Comune di S. Lucia di Piave.

ART. 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

I soci non possono farsi rappresentare in assemblea.

ART. 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età.

In via residuale si applica l'art. 2479 bis, comma 4, C.C.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea.

3. Ove prescritto dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di

segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta i risultati delle votazioni; gli esiti degli accertamenti debbono essere riportati nel verbale.

ART. 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro socio non risultino iscritti più di cinque soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-

mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, anche attraverso la consultazione dell'eventuale documentazione prodotta in corso di assemblea ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

1. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano

voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

2. L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la percentuale di capitale sociale rappresentata in assemblea e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.

3. Le deliberazioni relative:

- alla determinazione dei compensi agli organi sociali;

- alla modificazione dell'atto costitutivo/statuto ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione della società;

- ai trasferimenti della sede legale e/o operativa della società;

- all'approvazione del bilancio dei primi tre esercizi;

- alle opzioni di tassazione che possano trasferire la soggettività ad una o più imposte dalla società ai soci e viceversa;

sono deliberate dall'assemblea, sia in prima che nell'eventuale seconda convocazione, all'unanimità.

4. In caso di socio in conflitto d'interessi che è tenuto a dichiararlo all'apertura della discussione per la quale l'interesse è in conflitto, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi.

5. Ai fini della totalitarità, di cui all'art. 2479 bis, ultimo comma, C.C., occorre che gli amministratori e, se nominati, i Sindaci o il Revisore assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai Sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al Revisore Contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ART. 21) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

2. Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- la verifica della regolarità della costituzione dell'assemblea.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto e trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 C.C.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI ED AZIONE DI RESPONSABILITA'

ART. 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La società può essere alternativamente amministrata:

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di tre membri, che opera con metodo collegiale;

- da un numero massimo di tre amministratori che agiscono in via congiunta o disgiunta, a seconda di quanto stabilito in sede di nomina.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 C.C.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. Per quanto concerne la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applica quanto previsto dagli artt. 2385 e 2386 primo, secondo e terzo comma, C.C.

10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

11. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

ART. 23) PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI AI SOCI

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione il Comune avrà diritto, ai sensi dell'art.

2449 C.C., a nominare almeno un membro del Consiglio.

ART. 24) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1. Nel caso di nomina di più amministratori, salvo per quanto disposto dall'art. 2475, comma 5, C.C., gli stessi agiscono con modalità di forma congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori.

ART. 25) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura e spese della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, purchè il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

7. In caso di conflitto d'interessi che deve essere dichiarato all'apertura della discussione per la quale l'interesse è in conflitto, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'adunanza;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10. Ove prescritto dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di

segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

**ART. 26) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE
ESPRESSA PER ISCRITTO**

1. A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta, i membri del Consiglio di Amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, ed il termine entro il quale deve essere data la risposta, con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

3. La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e

deve essere diretta, oltre che ai sindaci ed al revisore contabile, se nominati, a tutti i componenti dell'organo amministrativo i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente ed alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci ed al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2478 C.C. indicando:

- l'oggetto della decisione;
- la data in cui la decisione deve intendersi formata che coincide al più tardi con quella indicata nella proposta;
- l'identità dei votanti;

- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta della manifestazione di consenso.

7. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci ed al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2478 C.C. indicando:

- l'oggetto della decisione;
- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

8. Il documento contenente la comunicazione della decisione deve essere inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori, vanno conservati in allegato al libro stesso.

9. Le decisioni sono prese con voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, purchè il Consiglio sia composto da più di due membri.

ART. 27) AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente.

ART. 28) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art.2479 C.C.;

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. In ogni caso prima del compimento delle seguenti operazioni:

- approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business plan), preventivo di spesa (budget) e programma operativo;

- determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- cessione di beni e diritti della Società, al di fuori dell'attività corrente il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad EURO 100.000,00 (centomila/00);
- acquisto e/o vendita o locazione di immobili il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad EURO 100.000,00 (centomila/00);
- acquisto e/o vendita, assunzione o concessione in affitto di aziende e rami di azienda;
- costituzione di ipoteche, pegni, privilegi od altri oneri reali di qualsiasi natura sui beni della società;

l'organo amministrativo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci, con l'espressa previsione della necessità in ogni caso del voto favorevole del Comune di Santa Lucia di Piave.

ART. 29) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati

o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, C.C.

2. Ad uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, di sicurezza ed igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di qualsiasi natura; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici preposti alla trattazione di dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

ART. 30) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per

giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente ed agli Amministratori Delegati, se nominati;
- in caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati; l'esercizio del potere rappresentativo in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente, rilasciando a tal riguardo apposita procura.

ART. 31) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI, CONTROLLO CONTABILE E CONTROLLO DEI SOCI

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 C.C., che ha anche funzioni di controllo contabile.

Si applica rispettivamente quanto previsto dagli artt. 2397 e seguenti e 2409 bis e seguenti C.C. In tal caso, ai sensi dell'art. 2449 C.C., la nomina del presidente del collegio sindacale e di un sindaco effettivo spetta al Comune.

2. Quando la nomina non è obbligatoria per legge, l'assemblea può nominare:

- il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 C.C., che ha anche funzioni di controllo contabile; in tal caso si applica rispettivamente quanto previsto dagli artt. 2397 e seguenti e 2409 bis e seguenti C.C.;

- un revisore ai sensi dell'art. 2477 C.C., che ha funzioni di controllo contabile; in tal caso si applica quanto previsto dagli artt. 2409 bis e seguenti C.C.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2449 C.C., la nomina del revisore o del presidente del collegio sindacale e di un sindaco effettivo spetta al Comune.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 32) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si intende sciolta nei casi previsti dalla legge, il cui accadimento è da rilevare a cura dell'organo amministrativo, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti di legge.

2. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di

liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 34) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorgente in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione od esecuzione del presente statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 35) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei soci;
- il libro dei verbali del consiglio di amministrazione, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- il libro dei verbali del collegio sindacale o del revisore per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- il libro dei verbali dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente

effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ART. 36) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto:

- vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale;
- sono sospesi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio, nonché
- tra il 20 luglio ed il 10 settembre di ogni anno.

ART. 37) CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presi-

